

CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO E L'ASSOCIAZIONE CONFINE PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI ASCOLTO E INTERVENTO VERSO UOMINI AUTORI DI VIOLENZA PER L'INTERRUZIONE DELLA VIOLENZA DI GENERE

TRA

l'Istituto per la Sicurezza Sociale, rappresentato dal legale rappresentante Dott. Sandro Pavesi a ciò delegato con delibera del Congresso di Stato n. 9 del 27/12/2019;

E

l'Associazione - Confine - con sede in Via Adone n. 41 nella persona del suo legale rappresentante Masini Mauro

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1

La presente convenzione è finalizzata alla presa in carico, presso gli spazi riservati all'associazione, degli uomini che hanno agito o stanno agendo - violenza intra ed extra familiare (fisica, psicologica, economica, sessuale, stalking, mobbing, ecc.) contro le donne ed i minori, contro le persone in genere, posto che tutti i tipi di violenza sono lesivi della libertà e dell'integrità psicofisica della persona e di produrre un cambiamento nell'autore di violenza e nella cultura che alimenta la violenza di genere - come riportato nella Carta dei servizi che costituisce parte integrante del presente Accordo.

Art.2

L'Associazione Confine fornisce un sostegno qualificato e specifico a seconda della situazione, basando gli interventi sui principi guida della sicurezza delle vittime e dell'attribuzione della responsabilità del comportamento violento all'autore della violenza, in linea con le attuali disposizioni europee ed internazionali.


Art.3

L'accesso dell'utenza ai servizi dell'Associazione Confine è determinato in collaborazione con il Servizio Sociale ISS inviante con verifica periodica del raggiungimento degli obiettivi del progetto. Gli interventi eseguiti dall'Associazione Confine, la loro durata e interruzione sarà decisa dall'equipe di professionisti dell'Associazione e sarà pianificata in un'ottica di lavoro di rete con i Servizi invianti, per garantire un adeguato coordinamento tra i programmi di trattamento rivolti agli uomini e quelli di tutela e protezione delle donne e dei bambini.


Art.4

L'Associazione - Confine - si impegna ad erogare nei confronti della propria utenza le seguenti prestazioni:

- Creare canali di accesso e di contatto del maltrattante con i Servizi dell'Associazione e i Servizi esterni alla stessa, attraverso:



- Linea telefonica dedicata con professionisti qualificati per accogliere la domanda spontanea, offrire un primo ascolto all'uomo maltrattante e convogliarlo negli interventi predisposti dall'Associazione;
 - Creazione e gestione di piattaforme mediatiche di informazione e contatto.
- Colloqui individuali di valutazione finalizzati a:
- Valutazione della motivazione al cambiamento del maltrattante;
 - Valutazione della presenza di problematiche coesistenti: alcolismo, tossicodipendenza, disagio psichiatrico ecc, e valutazione di invio;
 - Valutazione della situazione di rischio e pericolosità;
 - Valutazione dell'utilità del loro inserimento in percorsi di cambiamento;
 - Stipula del "Contratto d'aiuto".
- Contatto Partner: Entro i primi due-tre colloqui un nostro operatore (donna) contatterà la partner. Il contatto è condizione indispensabile per partecipare al programma di cambiamento e sarà effettuato solo quando il maltrattante è in ingresso spontaneo e non in caso di invio da parte di Enti che seguono già la partner e i figli.
- Obiettivi del contatto partner:
- Informare la donna del trattamento previsto dal nostro centro;
 - Informare la donna dei possibili sostegni a suo favore sul territorio (centri antiviolenza);
 - Avere la sua valutazione sulla tipologia dei comportamenti maltrattanti subiti e sul loro livello di gravità;
 - Informare la donna sul fatto che verrà contattata in caso di pericolo o di abbandono del trattamento da parte del partner;
- Promuovere percorsi strutturati, individuali e di gruppo, di intervento verso l'autore di violenza finalizzati alla cessazione della violenza in essere e alla protezione delle vittime;
- Percorsi individuali psicoeducativi;
 - Percorsi individuali di psicoterapia;
 - Gruppi Psicoeducativi;
 - Gruppi di intervento psicocorporeo per la gestione e controllo delle emozioni;
 - Colloqui di follow up.



Art.5

L'Associazione – Confine – chiederà all'utente il pagamento di una parcella di Euro 60 per singolo colloquio in forma individuale e Euro 30 per singoli colloqui in forma gruppale.

Art.6

L'Associazione - Confine - si impegna a partecipare ad ogni incontro di intervizione sui casi che gli Enti invianti ritengano necessari ed inviare periodicamente, almeno ogni 6 mesi, una relazione sull'andamento del caso specifico evidenziando lo stato di avanzamento del percorso di cambiamento dell'uomo maltrattante.

Art.7

L'Associazione - Confine - si impegna ad assicurare l'assistenza anche nel periodo estivo e nelle festività.

Art.8

Con la sottoscrizione della presente convenzione le parti si danno reciprocamente atto che i dati personali saranno trattati nel rispetto di quanto statuito dal Reg. UE 679/2016 e dal D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 e dalla Legge della Repubblica di San Marino n.171/2018.

In particolare, con la sottoscrizione della presente convenzione, ciascuna parte dichiara di essere stata informata sul trattamento dei propri dati personali e, in specie, che gli stessi vengono trattati per le attività funzionali alla stipula della presente convenzione e per la gestione del relativo rapporto in convenzione, rilasciandone, quindi, esplicito consenso.

Le parti prendono atto, altresì, dei diritti loro riconosciuti dagli artt. da 15 a 21 del Reg. UE 679/2016. Inoltre il trattamento dei dati personali oggetto della presente convenzione, pur non essendo obbligatorio è, comunque, necessario per procedere alla stipula della presente convenzione e per compiere gli adempimenti amministrativi conseguenti. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici che cartacei nel rispetto delle disposizioni contenute nel Reg. UE 679/2016 e nel D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 e dalla Legge della Repubblica di San Marino n.171/2018. e saranno conservati per il tempo ex lege previsto. I dati verranno comunicati alle strutture organizzative interne di questa Azienda e ai suoi dipendenti, alla Compagnia Assicurativa o ad altre istituzioni pubbliche solo per le finalità qui espressamente indicate.

Le previsioni di cui al presente articolo assolvono i requisiti dell'informativa e consenso di cui agli artt. 6 e 13 del Reg. UE 679/2016.

Art. 9

L'Associazione - Confine - si impegna a stipulare apposita polizza assicurativa collettiva per gli operatori e gli utenti per responsabilità civile per danni a persone e/o cose nell'ambito di quanto previsto dalla presente Convenzione.


Art. 10

Le parti si riservano la facoltà di modificare, integrare o correggere i contenuti della presente convenzione in qualsiasi momento.

Art. 11

Competente per le eventuali controversie giudiziali riferite alla presente convenzione è il Foro della Repubblica di San Marino.

Per quant'altro non previsto esplicitamente nella



Art. 12

presente convenzione si deve fare riferimento alla Carta dei servizi che ne costituisce parte integrante.

Art. 13

La presente Convenzione ha validità dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020

Letto, confermato e sottoscritto.
San Marino,

L'Associazione – Confine

Legale Rappresentante
Dott. Mauro Masini



Istituto per la Sicurezza Sociale

Il Direttore Generale
Dott. Sandro Pavesi

